



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Sezione VII Civile

Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara

nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento n. 4/2022 ad istanza di Criscuolo Pietro, nato a Napoli il 16/07/1956 (C.F. CRSPTR56L16F839L) e Ciotola Rita nata a Napoli il 30/12/1962 (C.F. CTLRTI62T70F839Y), rappresentati e assistiti dall'avv. Francesco Saverio Orlando presso il cui studio, sito in Napoli alla via Bartolo Longo n. 333, elettivamente domiciliario;

letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento;

letta, in particolare, la proposta formulata ai sensi degli artt. 7-8 e 9 della l. n. 3/12 per la composizione della crisi da sovraindebitamento e la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi avv. Camillo Bruno;

richiamato i precedenti decreti;

letti il piano e la relazione del professionista così come integrati e depositati in data 21 e 24.10.2021;

rilevato che il piano -come da ultimo modificato in accoglimento delle osservazioni formulate da questo Giudice e della precisazione del credito operata dal creditore ipotecario Luzzatti Pop (cessionario)- prevede nell'arco temporale complessivo di 11 anni e 4 mesi il soddisfacimento integrale dei debiti prededucibili (dopo l'omologa) e del credito ipotecario (in 4 anni), nonché il pagamento nella misura dell' 80% dei crediti privilegiati e del 50% dei crediti chirografari;

rilevato, poi, che le risorse necessarie per fronteggiare il piano provengono da soggetti terzi, Criscuolo Mariano e Luca Fontanarosa, sottoscrittori della proposta ai sensi dell'art. 8, comma 2, l. n. 3/12;

considerato che l'OCC ha proceduto a formulare attestazione di veridicità ed attendibilità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, nonché dichiarazione di fattibilità dell'accordo e di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria garantendo il soddisfacimento dei crediti privilegiati in misura almeno pari a quella realizzabile in sede esecutiva;

considerato che la ricostruzione delle cause di indebitamento appare allo stato credibile, né sono stati rilevati atti dispositivi revocabili compiuti negli ultimi 5 anni;

considerato che il piano proposto soddisfa i requisiti di sostanza e di forma previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. n. 3/12;

considerato che è rimessa ai creditori privilegiati, attraverso l'esercizio del diritto di voto, l'espressione del consenso alla dilazione del pagamento;

P.Q.M.

fissa ex art. 10 l. n. 3/12 l'udienza del 20.12.2022 ore 10.00;

dispone che la proposta ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro i termini previsti dagli artt. 10 e 11 l. 3/2012;

dispone che la proposta integrata ed il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Napoli a cura dell'OCC;

dispone che non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali, né possano essere disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del proponente da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore alla proposta e ciò sino alla definitività del provvedimento di omologa ed in particolare della procedura esecutiva Tribunale di Napoli RG n. 95-2011 riunito a quello recante R.G. 147/2019; la menzionata sospensione non opera per i titolari di pretese creditorie che la legge considera impignorabili;

assegna ai creditori termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per far pervenire al professionista OCC alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, posta elettronica certificata la dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso nei confronti della proposta;

avverte che in caso di silenzio si presumerà che la volontà sia adesiva alla proposta nei termini in cui è stata comunicata.

Si comunichi.

Napoli, 1.11.2022

Il Giudice
Dr.ssa Loredana Ferrara